

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SPORT

di BRUNO OLIVIERI

Lavoro sportivo, le prime indicazioni dell'INL

A circa 4 mesi dall'entrata in vigore del titolo V del D.Lgs. 36/2021, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro sembra accendere un primo barlume di chiarimento, purtroppo rimasto ancora troppo fioco nel denso buio dei tanti dubbi che ancora permeano tanti aspetti operativi della riforma.

A qualche mese dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di **riforma del lavoro sportivo** disciplinate dal D.Lgs. 36/2021, si fremeva per le prime indicazioni di prassi amministrativa per iniziare a chiarire qualcuno dei tanti dubbi, specie per il **settore dilettantistico** la cui regolamentazione debutta per la prima volta in maniera organica su un testo normativo.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fa il primo passo rilasciando il 25.10.2023 la **circolare n. 2/2023** sul cui contenuto si era rimessa qualche speranza chiarificatrice in più.

La circolare riassume in modo molto essenziale i tratti salienti della disciplina normativa, dalla definizione di lavoratore sportivo, punto cardine dell'intera riforma, passando per la disciplina del lavoro sportivo subordinato e apprendistato sportivo, sino a giungere e soffermarsi più lungamente sulle collaborazioni sportive dilettantistiche le cui disposizioni sono ribadite come quelle di maggiore interesse per l'attività del personale ispettivo.

Riperkorrendo la **definizione di lavoratore** sportivo ex art. 25, c. 1 D.Lgs. 36/2021, l'INL sembra però tralasciare un aspetto che, a parere di chi scrive, sembrerebbe molto importante riguardante il soggetto destinatario della prestazione *"dell'ordinamento sportivo"*.

La qualifica di lavoratore sportivo, indipendentemente dal settore e dal genere del prestatore, è organicamente legata a un sinallagma in cui **la contropartita dell'onerosità è una prestazione erogata da un soggetto dell'ordinamento sportivo** , legalmente o tecnicamente riconosciuto, a favore di altro soggetto del medesimo ordinamento oggettivamente rilevabile quale iscritto al relativo Registro delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Questo aspetto non è di poco conto se l'intera disciplina ex D.Lgs. 36/2021 si presume applicabile laddove entrambe le Parti del rapporto appartengano all'ordinamento sportivo, ivi compresa quella sul trattamento contributivo e fiscale **specificamente riservato agli sportivi dilettanti** .

In merito alla **presunzione di autonomia nella forma delle co.co.co.** , viene ribadito che il principio di automaticità opera solo se sono congiuntamente soddisfatti i requisiti della durata delle prestazioni oggetto del contratto, non oltre le 24 ore settimanali, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e del preminente coordinamento tecnico-sportivo della prestazione. Null'altro viene aggiunto continuando così a lasciare dov'erano i dubbi sulla computabilità, per il singolo rapporto o la totalità dei rapporti instaurati, del limite delle 24 ore di prestazione settimanale (art. 28, c. 2, lett. a) piuttosto che sugli oggettivi elementi da considerare nella valutazione del *"coordinamento tecnico"*.

La circolare si sofferma poi sulla **disciplina amministrativa delle collaborazioni** per quel che concerne gli adempimenti sanciti dall'art. 28, cc. 3 e 4, rispettivamente sulla **comunicazione al RAS** dei dati identificativi del rapporto e sulla comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego, e sull'istituzione e tenuta del libro unico del lavoro e relativi documenti inerenti al rapporto di lavoro. La circolare, ribadendo la *"speciale"* disciplina prevista dal testo normativo, secondo la quale gli adempimenti di cui al comma 3 possono essere assolti mediante **un'unica comunicazione** all'interno del RAS (funzione UniLav), entro il termine previsto dal comma 5, ossia il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, e gli adempimenti di cui al comma 4 possono essere adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del RAS, entro il termine previsto dal comma 5, rilascia 2 singolari interpretazioni che, a parere di chi scrive, non risulterebbero collimanti con le disposizioni normative. Sul primo aspetto la circolare n. 2/2023 sostiene che *"l'obbligo di comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo dovrà essere necessariamente effettuato mediante la consueta comunicazione al centro per l'impiego sino a quando il Registro delle attività sportive dilettantistiche non sarà pienamente operativo"*.
Sull'operatività del RAS, stante che al 25.10.2023 era già oggettivamente collaudata sull'adempimento di cui all'art. 28,